

Regolamento per la disciplina della distribuzione dei compensi aggiuntivi a gravare sul Fondo di Ateneo per la premialità del personale previsto dall'art. 9 legge 240 del 30 dicembre 2010	1
Art. 1 – Definizioni.....	1
Art.2 – Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 3 - Alimentazione del fondo.....	2
Art. 4 – Attività connesse all'acquisizione di finanziamenti pubblici.....	2
Art. 5 – Compensi incentivanti al personale docente e al personale tecnico – amministrativo.....	3
Art. 6 - Approvazione Piano Finanziario e modalità di attribuzione degli incarichi.....	3
Art. 7 – Relazione e conto finale	4
Art. 8 – Modalità di attribuzione dei compensi	4
Art. 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria	5

Regolamento per la disciplina della distribuzione dei compensi aggiuntivi a gravare sul Fondo di Ateneo per la premialità del personale previsto dall'art. 9 legge 240 del 30 dicembre 2010

Art. 1 – Definizioni

1. Per finanziamenti pubblici si intendono i finanziamenti e i contributi, anche a fondo perduto, erogati da Enti pubblici, nazionali e locali, dall'Unione Europea e da altri Enti e Istituti pubblici internazionali, per progetti di ricerca, di mobilità, di trasferimento tecnologico, di capacity building, di orientamento e di formazione ed, in genere, tutti i fondi acquisiti per effetto della presentazione di progetti, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, a valere su finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea o altri organismi nazionali e internazionali, a gestione diretta o indiretta, che attribuiscono, sulla scorta di valutazioni comparative, contributi finanziari per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nella missione dell'Ateneo. Si intendono, inoltre, i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca in cui è specificamente prevista la facoltà di erogare compensi incentivanti al personale docente e al personale contrattualizzato (PLS, POT etc.).
2. Per attività di acquisizione di finanziamenti pubblici si intende l'attività prestata dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo connessa all'ottenimento, alla gestione e alla rendicontazione di finanziamenti pubblici.
3. Con il termine Progetto viene indicato l'attività per l'esecuzione della quale l'Ateneo ha ricevuto il finanziamento.
4. Con il termine Responsabile viene indicato il docente che riveste la qualifica di Responsabile Scientifico, di Coordinatore o che, in ogni caso, assume la responsabilità del Progetto.
5. Con il termine Personale contrattualizzato si intende il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
6. Sono esplicitamente esclusi dal presente Regolamento i fondi del finanziamento ordinario (FFO) erogati dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università (FFO) e le tasse, le sovrattasse e i contributi, di cui ai commi 3 e 4 dell'art 5 Dlgs 49/512.

Art.2 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive mm. e ii.

Art. 3 - Alimentazione del fondo

1. Il Fondo è alimentato con le risorse provenienti:
 - a) da eventuali risparmi derivanti dall'esito delle procedure di attribuzione degli scatti triennali ai docenti di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) dalle risorse provenienti dal recupero dei compensi per incarichi esterni eventualmente svolte dai docenti e dai ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può essere integrato con una quota di risorse provenienti da finanziamenti pubblici o privati. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del finanziatore o da regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del attività.
3. Il Fondo si articola, contabilmente, in due componenti. La prima denominata *Fondo per la premialità del personale docente* è alimentata dalle risorse di cui al comma 1 e dalle risorse di cui al comma 2 ed è destinata al personale docente, mentre la seconda, denominata *Fondo per la premialità del personale contrattualizzato*, è alimentata dalle risorse di cui al comma 2 ed è destinata al personale contrattualizzato.
4. Le risorse di cui al comma 1 affluite al *Fondo per la premialità del personale docente* sono attribuite con le modalità e secondo i criteri deliberati del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 4 – Attività connesse all'acquisizione di finanziamenti pubblici

1. I finanziamenti pubblici si ritengono definitivamente acquisiti all'atto dell'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Ente erogante.
2. La definitiva acquisizione di un finanziamento pubblico comporta:
 - l'attività progettuale e istruttoria inerente la partecipazione al bando di finanziamento o alla richiesta di contributo;
 - l'attività amministrativa relativa alla redazione e alla sottoposizione agli Organi competenti delle proposte di delibera previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria o internazionale per l'accesso al finanziamento;
 - l'attività scientifica per l'esecuzione e la gestione del progetto finanziato;
 - l'attività amministrativa connessa all'esecuzione del progetto finanziato;
 - l'attività di rendicontazione necessaria alla definitiva acquisizione dell'importo finanziato.
 - L'attività di supporto e predisposizione dell'audit e dei controlli finali.

Art. 5 – Compensi incentivanti al personale docente e al personale tecnico – amministrativo

1. Il Responsabile del Progetto ha facoltà di destinare una quota delle risorse finanziarie acquisite da parte dell'Ateneo, al netto di eventuale cofinanziamento, per attribuire compensi incentivanti alle unità di personale tecnico e amministrativo che hanno contribuito con la propria attività alla acquisizione definitiva dei finanziamenti: tale importo nella contabilità analitica del progetto viene addebitato tra i costi e accantonato *nel Fondo per la premialità del personale contrattualizzato*.
2. Il Responsabile del Progetto può destinare una quota delle risorse finanziarie acquisite, al netto di eventuale cofinanziamento, al personale docente e ricercatore che collabora al progetto, qualora l'attività prestata non rientri nei doveri di ufficio, come stabiliti dall'art. 6 della legge 240/2010 e dai regolamenti di Ateneo (quali PLS, POT etc.): tale importo nella contabilità analitica del progetto viene addebitato tra i costi e accantonato *nel Fondo per la premialità del personale docente*
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 e al comma 2 il Responsabile del progetto sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione ovvero al Consiglio di Dipartimento competente, il piano finanziario preventivo contenente l'importo del finanziamento netto concesso e le spese previste per l'esecuzione del progetto, comprensive della quota di risorse complessivamente destinata all'attribuzione dei compensi di cui ai precedenti commi.

Art. 6 - Approvazione Piano Finanziario e modalità di attribuzione degli incarichi

1. Il piano finanziario proposto dal Responsabile viene approvato con le modalità previste all'articolo 5 comma 3.
2. Il Responsabile apporta le variazioni al piano finanziario eventualmente disposte in sede di approvazione dello stesso e ne trasmette copia al competente Ufficio contabile che esegue gli accantonamenti dei compensi incentivanti previsti nel *Fondo per la premialità del personale contrattualizzato* ovvero nel *Fondo per la premialità del personale docente*.
3. Nelle ipotesi in cui la quota di risorse da destinare ai compensi incentivanti derivi da risparmi di altre voci di spesa non determinabili a preventivo, il Responsabile del Progetto modificherà il piano finanziario inserendo gli importi dei compensi incentivanti quando sarà in grado di determinare tali risparmi. La modifica al piano finanziario dovrà essere approvata dal Rettore ovvero dal Responsabile della Struttura competente.
4. Le Unità Organizzative coinvolte nella gestione delle attività vengono individuate dal Responsabile del Progetto di concerto con il Responsabile della struttura competente. L'attribuzione degli specifici incarichi individuali e la loro remunerazione avverrà in conformità del *Regolamento per l'attribuzione di compensi incentivanti e di incarichi al personale Tecnico e Amministrativo* qualora esistente. In assenza di tale regolamento il Responsabile del Progetto e il Responsabile della Struttura competente procederanno all'attribuzione dei compensi considerando le competenze per materia delle Unità Organizzative degli Uffici

e le categorie contrattuali degli addetti in relazione alle attività da espletare e, qualora lo ritengano possibile, ricorrendo a selezione mediante avviso pubblico e applicando il criterio della rotazione.

5. Gli incarichi dovranno contenere l'indicazione delle attività da svolgere, delle giornate e degli orari che si prevede saranno necessari allo svolgimento delle attività, del compenso unitario e di quello complessivo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, nonché la previsione che i compensi potranno essere ridotti qualora le quote accantonate a tal fine sulla base del piano finanziario di cui all'art. 6 risultino successivamente sovrastimate.
6. Qualora, nel corso dell'esecuzione del progetto, sopravvenga la necessità di coinvolgere unità organizzative/uffici ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti, il Responsabile del Progetto provvederà a integrare gli incarichi, di concerto con il Responsabile della Struttura competente.

Art. 7 – Relazione e conto finale

1. Al termine di ciascuna delle attività, successivamente alla presentazione all'ente erogante del rendiconto finale qualora previsto, il Responsabile del Progetto produce una relazione finale sullo svolgimento dell'attività, corredata da un conto dal quale dovrà risultare:
 - a) il totale del corrispettivo ovvero del finanziamento al netto del cofinanziamento;
 - b) i costi effettivi sostenuti, ripartiti per classi di voci;
 - c) i nominativi del personale docente impegnato direttamente nell'attività, con indicazione delle attività svolte, delle giornate e degli orari impegnati, del compenso attribuito, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione ;
 - d) i nominativi del personale tecnico amministrativo e bibliotecario impegnato direttamente e indirettamente nell'attività, con indicazione delle attività svolte, delle giornate e degli orari impegnati, del compenso attribuito comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;
2. Il Responsabile del Progetto trasmette la relazione e l'allegato conto al Responsabile della Struttura che ha eseguito il progetto per la verifica della regolare esecuzione dello stesso. Una copia di tale documentazione viene trasmessa al Direttore Generale e all'Ufficio che cura la contabilità della Struttura che ha gestito il progetto. Trascorso il termine di trenta giorni, in assenza di rilievi formalmente espressi da parte del Responsabile della Struttura, il conto del progetto si ritiene approvato.

Art. 8 – Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi a professori e ricercatori sono erogati a condizione che risultino assolti gli obblighi didattici.
2. I compensi di cui al personale tecnico - amministrativo possono essere erogati previa richiesta del Responsabile del Progetto. Detti compensi sono erogati dopo la riscossione delle risorse esterne e a seguito della verifica e dell'attestazione della regolare esecuzione dell'incarico da parte del Responsabile stesso.
3. Nell'ipotesi in cui dal conto finale emergesse che gli importi da destinare ai compensi incentivanti previsti nel piano finanziario non trovassero integrale copertura, i compensi stessi verranno proporzionalmente ridotti a

cura del Responsabile del Progetto. Le riduzioni dei compensi verranno stornate dai Fondi in cui i compensi stessi erano stati accreditati ai sensi dell'art. 6 comma 2.

4. Qualora i compensi fossero stati in tutto o in parte già erogati si procederà al recupero con le modalità stabilite dal Direttore Generale.

Art. 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del relativo decreto sull'Albo Ufficiale di Ateneo e regola tutti gli incarichi conferiti a decorrere da quella data, anche se relativi a finanziamenti acquisiti in data antecedente, fermo restando quanto previsto dall'art.5
2. Nelle more dell'approvazione del Regolamento per l'attribuzione di compensi incentivanti e di incarichi al personale Tecnico e Amministrativo:
 - si applicano l'articolo 7 comma 1 del vigente *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli Studi del Sannio in conto terzi.* e l'art. 6 comma 8 del vigente *Regolamento per l'autorizzazione o il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio;*
 - i compensi incentivanti complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 60 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo: la parte eccedente viene destinata al Fondo Comune di Ateneo e ripartita secondo quanto stabilito in contrattazione integrativa.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme sull'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio e nei Regolamenti di Ateneo.